

tazione

globale del procedimento e considerate tutte le circostanze, ritenga che tale provvedimento di esclusione abbia costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-406/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Fiscalità diretta — Imposizione dei dividendi di azioni di società — Aliquota dell'imposta sulle società di persone)

(2009/C 141/14)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos, M. Tassopoulou e I. Pouli, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 e 56 CE — Normativa nazionale che prevede una franchigia fiscale per i dividendi distribuiti dalle società nazionali, ad esclusione dei dividendi distribuiti dalle società aventi sede in un altro Stato membro

Dispositivo

1) Applicando ai dividendi di provenienza estera un regime fiscale meno favorevole rispetto ai dividendi di provenienza nazionale, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 56 CE, nonché dei corrispondenti articoli dell'accordo sullo Spazio economico europeo, vale a dire gli artt. 31 e 40 di quest'ultimo.

Mantenendo in vigore le disposizioni del Codice delle imposte sul reddito (legge 2238/1994, come modificata dalla legge 3296/2004), secondo il quale le società di persone estere sono soggette in Grecia ad un'imposizione maggiore rispetto alle società di persone nazionali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 43 CE e dell'art. 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore — Italia) — Lodato Gennaro & C. SpA/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI

(Causa C-415/07) (¹)

[Aiuti di Stato a favore dell'occupazione — Orientamenti in materia di aiuti a favore dell'occupazione — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale — Regolamento (CE) n. 2204/2002 — Nozione di "creazione di posti di lavoro" — Calcolo dell'incremento del numero di posti di lavoro]

(2009/C 141/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Nocera Inferiore

Parti

Ricorrente: Lodato Gennaro & C. SpA

Convenuti: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Nocera Inferiore — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 12 dicembre 2002, n. 2204, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337, pag. 3) — Verifica del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere un aiuto — Verifica dell'incremento del numero di posti di lavoro — Modalità di calcolo

Dispositivo

Gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell'occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un incremento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.